(N.° 227.) *Decreto mediante il quale s' instituiscono due Casse di prestanze, una in Cosenza e l' altra in Rossano.*

Caserta, 18 Aprile 1853.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Considerando quanto giovino all' agricoltura ed alla pastorizia le Casse di prestanze, tra pe' mezzi che offrono al miglioramento delle pratiche agrarie, e per gli ajuti che porgono a' coloni sottraendoli al gravissimo peso delle usure;

Veduti gli stati delle somme ora disponibili per simiglianti istituzioni nelle Casse de' comuni e de' luoghi pii della Calabria citeriore;

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dello interno;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

Art. 1. Sono istituite nella Calabria citeriore due Casse di prestanze agrarie, l' una in Cosenza a vantaggio de' distretti di Cosenza, Castrovillari e Paola, l' altra in Rossano a beneficio di quel solo distretto.

2. Le

Digitized by Google Original from PRINCETON UNIVERSITY

2. Le doti delle due Casse saranno costituite da' superi ora disponibili, e dalle significatorie esigibili de' comuni e de' luoghi pii della provincia, salvo a procurarsene lo accrescimento co'mezzi che di anno in anno potransi nella stessa guisa ottenere.

La Cassa di Cosenza avrà per ora un capitale di ducati quindicimiladugentosettantacinque e grana 60. Quella di Rossano, il capitale di ducati ottomilaquattrocentoventuno e grana 20.

3. Il Direttore del Ministero dello interno sottometterà alla nostra approvazione il regolamento per l'investimento de' fondi delle due Casse, e per la loro amministrazione.

4. Il medesimo Direttore è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

Il Direttore del Ministero e real Segr. di Stato dello interno
Firmato, S. MURENA.

Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri
Firmato, FERDINANDO TROJA.

Digitized by Google Original from PRINCETON UNIVERSITY

(N.° 722.) *Decreto che approva il regolamento per le Casse di prestanze agrarie istituite in Cosenza ed in Rossano.*

Caserta, 9 Novembre 1853.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Veduto l'articolo 3 del nostro real decreto de' 18 di aprile del corrente anno, col quale furono istituite nella Calabria citeriore due Casse di prestanze agrarie, l'una in Cosenza a benefizio de' distretti di Cosenza, Castrovillari e Paola, e l'altra in Rossano a vantaggio di quel solo distretto;

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dello interno;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

Art. 1. È approvato il regolamento annesso al presente decreto per le Casse di prestanze agrarie di Cosenza e di Rossano.

2. Il

Digitized by Google Original from PRINCETON UNIVERSITY

2. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dello interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

Il Direttore del Ministero e real Segr. di Stato dello interno
Firmato, S. MURENA.

Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri
Firmato, FERDINANDO TROJA.

***REGOLAMENTO** per le Casse di prestanze agrarie istituite col real decreto de' 18 di aprile 1853 in Cosenza ed in Rossano.*

De' 9 di Novembre 1853.

TITOLO PRIMO.

De' fondi di prima dotazione delle Casse, e di quelli da aggiungersi.

ART. 1. La dotazione della Cassa di prestanze agrarie istituita in Cosenza a favore de' tre distretti di Cosenza, Paola e Castrovillari, e quella della simil Cassa di Rossano istituita a vantaggio di quel solo distretto, pervegnenti da' superi e dalle significatorie de' comuni e dei luoghi pii, già ad esse rispettivamente addetti col real decreto de' 18 di aprile 1853, verranno aumentate co' medesimi modi di anno in anno.

2. Allorchè le cennate Casse di prestanze ritrarranno tanto d' interesse su' capitali di loro dotazione che sia sufficiente non pure alle spese di amministrazione, che a sopperire alla eventualità delle inesazioni, i comuni ed i luoghi pii potranno investire i loro superi nelle medesime con l' interesse annuale del cinque per cento.

3. Siffatti investimenti saranno fatti per un tempo non minore di un anno, dopo l' approvazione dell' Intendente pe' fondi de' comuni, e del Consiglio generale degli ospizii per quelli de' luoghi pii; e dureranno insino a tanto che non ne sarà approvata dall' Intendente o dal Consiglio generale degli ospizii rispettivamente la restituzione al termine dell' anno.

* 4. I

Digitized by Google Original from PRINCETON UNIVERSITY

4. I comuni ed i luoghi pii possono pure depositare nelle dette Casse il danaro temporaneamente disponibile, che si abbia a spendere sotto qualche condizione non ancora avveratasi.

Su tali depositi le Casse corrisponderanno l' interesse del tre per cento.

5. Cotali depositi non possono farsi per un tempo minore di tre mesi; verranno restituiti insieme all' interesse corrispondente un mese dopo che se ne sarà fatta la dimanda alle Casse.

6. È data facoltà a' privati d' investire i loro capitali nelle Casse di prestanze con l' interesse annuale del cinque per cento, sotto le condizioni stabilite nell' articolo 3, e previa l' adesione del Consiglio di amministrazione e l' approvazione dell' Intendente.

TITOLO II.

Delle operazioni che si fanno dalle Casse di prestanze.

CAPITOLO PRIMO.

Disposizioni generali.

7. Le Casse faranno prestanze pe' seguenti obbietti:

1.° per acquisto di semenze, e per le spese necessarie alle operazioni che servono al ricolto delle derrate che sono in maggiore abbondanza prodotte nella provincia;

2.° per acquisto di bestiame;

3.° per anticipazioni sopra i prodotti dell' agricoltura e della pastorizia dati in pegno.

8. Negli stati discussi annuali sarà determinata la quota cui avrà diritto ciascun circondario de' distretti a cui favore sono rispettivamente istituite le Casse.

9. Sulle somme date a prestanze sarà corrisposto dai debitori l' interesse del sei per cento l' anno, da pagarsi insieme alla restituzione della sorte principale.

Le Casse non potranno mai introitare il solo interesse alla scadenza del debito.

10. Gli utili che vengono alle Casse andranno in aumento de' fondi di dotazione, dedotte le spese di amministra-

Digitized by Google Original from PRINCETON UNIVERSITY.

ıistrazione, e quelle per concessioni di premii e d' inco-
ıaggiamenti, siccome è stabilito nel seguente articolo 19.

11. Le prestanze che fanno le Casse saranno pagate ai
nutuatarii nel capoluogo del circondario ove essi tengono
e terre a coltivare, dal cassiere del detto comune capo-
uogo.

A questo stesso cassiere saranno restituite a loro tempo
e prestanze avute co' relativi interessi.

12. Ogni rinnovamento del prestito è vietato. Soltanto
ı considerazione di straordinarie congiunture il Consiglio
i amministrazione ha la facoltà di concedere una dila-
ione di quindici giorni.

Cotesta dilazione sarà produttiva d' interesse a favore
ella Cassa.

13. Chi ha ottenuto una prestanza per una sorta di col-
vazioni di ricolti è abilitato a conseguirne un' altra per
ifferente coltivazione e ricolto, laddove per l' una e per
altra s' incontrino le condizioni prescritte dal presente
ıgolamento. Ma non sarà dato ad alcuno, finchè terrà in
ıo potere una prestanza su pegno, ottenerne altra per
ɔltivazioni o ricolti.

14. I Consigli di amministrazione di ambo le Casse
ɔrranno ogni cura perchè non resti in queste alcuna
ɔmma inoperosa.

Allorquando nel corso dell' anno vedranno che la quota
ıssegnata a norma del precedente articolo 8 ad un cir-
ɔndario sia superiore alle richieste, chiederanno al Mi-
stro dello interno l'assentimento per invertire questo su-
ɜro a favore di altro circondario.

15. Chi ha ottenuto una prestanza in derrate da un
onte frumentario non potrà averne altra in danaro dalle
ısse per acquisto di semenze; ma solo per le spese che
r dee pel ricolto della derrata venuta su di quella se-
enza. In questo secondo caso il valore delle due pre-
anze del Monte e della Cassa avute da una sola persona
ɔn potrà mai eccedere il terzo del valore presunto del
colto.

16. Le due prestanze che fanno i Monti frumentarii e
Casse sono ammesse ad ugual concorrenza per l' eser-
cizio

Digitized by Google Original from PRINCETON UNIVERSITY

cizio del privilegio di cui si tratta nell' articolo seguente, sulle derrate prodotte col soccorso di quelle, senza che siavi preferenza dell' una sull' altra.

17. Le Casse hanno il privilegio secondo il § 3 del n.° 1.° dello articolo 1971 del Codice, parte prima, ed il n.° 2.° dello stesso articolo, sul prezzo de' seguenti oggetti ottenuti o acquistati con le anticipazioni date dalle medesime;

1.° del prodotto del ricolto;

2.° del bestiame acquistato, e de' prodotti che da questo si hanno;

3.° della derrata in pegno.

18. Competono anche alle Casse tutti i diritti delle amministrazioni comunali nella riscossione delle proprie rendite, e specialmente il diritto delle coazioni amministrative e quello dell' arresto personale contro i debitori, da potersi eseguire mercè ordinanza dell' Intendente, spedita in forma amministrativa.

Le notificazioni a' debitori residenti in un medesimo comune per somme inferiori a ducati sei inclusivi saranno fatte in collettiva.

19. I Consigli di amministrazione delle Casse voteranno annualmente un fondo di premio tolto dagli utili netti delle rispettive Casse, per essere distribuito in seguito di ministeriale approvazione in alberetti o polloni a' coloni e piccoli proprietarii che si fossero segnalati nel migliorare le terre o le piantagioni, nello introdurre nuove e vantaggiose colture ec.

I premii saranno dati sullo avviso della Società economica della provincia.

Capitolo II.

Delle prestanze per acquisto di semenze, e per ispese di ricolto.

20. Le anticipazioni per ispese di ricolto o per acquisto di semenze non possono farsi in altro tempo che nel corso del mese precedente all' opera del ricolto o della semina.

I Con-

Digitized by Google Original from PRINCETON UNIVERSITY

I Consigli di amministrazione determineranno tali epoche, secondo la natura delle diverse coltivazioni.

La restituzione di siffatte prestanze avrà effetto all'epoca del ricolto nel modo che verrà fissato da' Consigli suddetti nel dare le prestanze.

21. Le dette anticipazioni non supereranno il terzo del valore presunto del ricolto, secondo la natura e la estensione delle coltivazioni dichiarate, e tenuto conto delle anticipazioni che si fossero per avventura date in genere da' Monti frumentarii, siccome è detto nel precedente articolo 15.

Non si potranno però dare somme a prestanza maggiori di ducati venticinque, nè minori di ducati tre.

22. Ogni anno, tre mesi avanti l'epoca della semina o avanti le operazioni del ricolto, secondo la qualità delle produzioni, saranno avvertiti gli agricoltori mediante affissi pubblicati a cura de' Consigli di amministrazione, a presentare al sindaco del proprio comune le domande per le anticipazioni che si desiderano.

Esse dovranno essere presentate nello spazio di quindici giorni dal dì dell'affissione, e dovranno contenere le seguenti condizioni:

1.° la estensione della terra che si tiene a coltivare;

2.° la parte che vuolsene porre a semina, o pure quella che è coltivata o piantata pel prodotto che si ha a raccogliere;

3.° il titolo col quale si coltiva la terra;

4.° la somma che si desidera;

5.° se si è avuto dal Monte frumentario alcuna prestanza in derrate, e quale.

23. Il sindaco, raccolte tutte le domande, le trasmetterà nel termine di giorni quindici col suo parere e colle sue note all'autorità superiore. Baderanno i sindaci a certificare sopra le dimande, e sotto la loro più stretta responsabilità, la verità delle cose dichiarate da' petizionarii, e segnatamente quanto riguarda le prestanze dei Monti frumentarii.

24. Il

Digitized by Google Original from PRINCETON UNIVERSITY

24. Il Consiglio delibererà diffinitivamente sull' ammissione o rigetto o riduzione delle domande.

25. Quante volte le somme chieste per anticipazioni superino quelle onde può disporsi, si darà luogo alla riduzione; quando questa neppur basti si procederà alla preferenza.

La riduzione verrà eseguita su tutte le dimande per somme superiori a ducati sei, senza che possa discendersi al di sotto di questa somma; ed avrà effetto proporzionatamente.

La preferenza poi si darà,

1.° a' coloni che avessero militato sotto le reali bandiere, e riportato congedi senza macchia, e degni di particolar riguardo per la loro condotta morale dopo il ritorno alle proprie famiglie, anteponendosi fra' medesimi in parità di circostanze i decorati;

2.° a' coloni che sono nel godimento delle quote demaniali ottenute in seguito di regolare suddivisione, e segnalatisi per cura ed intelligenza nelle coltivazioni;

3.° a' coloni e piccoli proprietarii gravati di numerosa famiglia e con pochi mezzi, e che siano distinti per la loro regolare condotta sotto tutti gli aspetti.

26. Di tutte coteste operazioni, appena che se ne sarà disposto lo eseguimento, verrà dall' Intendente ragguagliato il Ministro dello interno.

27. Sarà compilato per cura del Consiglio uno stato per ciascun comune delle anticipazioni da lui stabilite, e sarà fatto tenere al sindaco rispettivo per disporne l'affissione alla porta della casa comunale per lo spazio di quindici giorni.

Chi, spirato un mese dal primo giorno dell' affissione, non si sarà fatto a ritirare la somma a lui spettata, non potrà più pretenderla.

28. I pagamenti delle somme saranno fatti in Cosenza ed in Rossano da' rispettivi cassieri degli stabilimenti, con l' intervento di uno degli amministratori delegato dal presidente del Consiglio. Pel resto della provincia saranno fatti

Digitized by Google Original from PRINCETON UNIVERSITY

fatti ne' capoluoghi di circondario da' rispettivi cassieri comunali, con l'intervento del sindaco e del secondo eletto.

Ciascun cassiere incaricato di siffatti pagamenti terrà un registro, nel quale segnerà il suo nome il mutuatario.

Per coloro che non sappiano scrivere certificherà l'amministratore o il sindaco la ricevuta.

Lo stesso si farà per la firma de' mandati.

29. I cassieri de' comuni capoluoghi di circondario riceveranno da' cassieri centrali per la esecuzione di cosiffatti pagamenti i fondi analoghi co' rispettivi mandati da quietanzarsi. Questi mandati saranno restituiti al cassiere centrale.

30. L'estratto dello stato di cui parlasi nell'articolo 27, con la copia legale del mandato quietanzato nel modo stabilito coll'articolo 28, saranno considerati come titoli autentici ed esecutivi per agire contro i debitori in caso d'inadempimento.

31. Qualunque dichiarazione nella dimanda, la cui falsità sarà riconosciuta dopo fatto il prestito, e dalla quale sia provenuto che il mutuatario abbia carpito doppia prestanza sotto diversi nomi, o una quantità di danaro superiore a quella che gli sarebbe spettata per la estensione e qualità delle coltivazioni, darà luogo oltre alle pene comminate dalle *leggi penali* pe' reati di frode, ad una multa ne' modi amministrativi non inferiore al quarto, nè superiore alla metà della somma avutasi a prestanza.

La multa andrà a benefizio della Cassa.

Nella stessa guisa si procederà quante volte siasi verificato co' mezzi amministrativi di essersi posta a semina dal mutuatario una estensione di terra minore di un quarto di quella dichiarata.

32. Chi avrà frodato ne' modi detti dinanzi la Cassa, o si sarà mostrato inadempiente agli obblighi contratti, sarà escluso dal godimento di ulteriori prestanze dalla Cassa medesima.

33. I Consigli di amministrazione delle due Casse provvederanno sotto la loro più stretta responsabilità che le anti-

Digitized by Google Original from PRINCETON UNIVERSITY

anticipazioni siano date agli agricoltori a tempo opportuno, e che le restituzioni si effettuino all' epoca determinata, adottando quelle misure che senz' aggravare la condizione de' mutuatarii tendano ad assicurare il capitale delle Casse.

34. Le restituzioni delle somme avute a prestanza, cogl'interessi rispettivi, saranno fatte al cassiere del comune capoluogo del circondario, il quale le passerà al cassiere centrale, rilasciandone ricevuta al mutuatario.

Capitolo III.

Delle prestanze per acquisto di bestiame.

35. Non saranno fatte anticipazioni per acquisto di bestiame, che dopo essersi soddisfatto a tutte le domande per acquisto di semenze, e spese di coltivazioni e di ricolti.

36. Cotali prestanze saranno fatte a' piccoli proprietarii e coloni pel bestiame necessario alla concimazione e preparazione delle terre, ed a menare innanzi la loro industria agraria, esclusi i negozianti di bestiame.

37. Per esse sarà volta per volta convenuto fra il Consiglio di amministrazione ed il richiedente su tutte le condizioni, in vista delle dimande che saranno avanzate, de' fondi disponibili, e della fiducia che ispireranno i richiedenti. Il termine della restituzione non potrà eccedere l' anno.

38. Queste prestanze non supereranno mai i ducati quaranta.

Capitolo IV.

Delle prestanze sopra i prodotti dell' agricoltura e della pastorizia dati in pegno.

39. Le Casse non faranno altre prestanze su prodotti dati in pegno, che a favore de' coloni, e per soddisfare allo estaglio ch' essi debbono.

Il pagamento della prestanza sarà fatto al proprietario della terra per conto del colono.

40. Co-

Digitized by Google Original from PRINCETON UNIVERSITY

40. Coteste prestanze non possono avere un termine maggiore di tre mesi. La restituzione potrà farsi a dande diverse nel detto periodo.

41. Le prestanze non eccederanno i due terzi del valore corrente de' prodotti che si danno in pegno; ma non supereranno giammai i ducati venticinque, nè saranno minori di ducati tre.

42. I prodotti che possono darsi in pegno sono i cereali di ogni specie, le civaje, gli olii, le sete grezze e le lane.

43. È vietato farsi prestanze su derrate date in pegno che ne' due mesi seguenti al loro ricolto. I Consigli di amministrazione fisseranno tali epoche per la presentazione delle dimande.

44. Il colono che vorrà una prestanza sopra pegno ne dirigerà domanda al proprio sindaco, o al presidente del Consiglio di amministrazione.

Indicherà nella domanda il quantitativo ch' ei dee di danaro per lo estaglio, la qualità e quantità del genere che vuol dare in pegno, il luogo ove si trova, il depositario ch' ei presceglie a fine di riceverlo per conto della Cassa. Dirà pure la mercede o ricompensa che si è convenuto di dare al depositario.

45. Il sindaco o il presidente del Consiglio di amministrazione dopo aver fatto amministrativamente verificare le cose esposte, trasmetterà tale domanda colle sue note al Consiglio, il quale delibererà diffinitivamente tanto sulla quantità dell' anticipazione, che sulla scelta del depositario, sulle cautele che questi dovrà dare, e sul compenso da pagarglisi a carico del debitore.

46. Ne' casi che occorra di procedersi a riduzione ovvero a preferenza delle dimande, si seguiranno le norme stabilite nello articolo 25.

47. Per mezzo de' sindaci locali saranno avvertiti i richiedenti delle prestanze cui consente la Cassa, e delle condizioni stabilite.

I pagamenti verranno fatti dal cassiere del comune capoluogo del circondario al proprietario della terra. Le ricevute

Digitized by Google Original from PRINCETON UNIVERSITY

cevute sul registro e le quietanze su' mandati saranno segnate ne' modi prescritti nello articolo 28 tanto da quest' ultimo che dal colono.

Nessun pagamento avrà effetto senza l' esibizione del certificato del seguìto deposito del pegno, con le formalità quì appresso stabilite.

48. Il deposito sarà eseguito coll' intervento del deponente, del depositario, e di persona a ciò destinata dal sindaco; e di tale operazione sarà compilato processo verbale firmato da tutti gl' intervenuti, e vistato dal sindaco.

Questo processo verbale si trasmetterà al cassiere centrale.

49. I Consigli di amministrazione possono valersi per luogo di deposito de' Monti frumentarii che sono ne' comuni. In questo caso il processo verbale sarà firmato da uno degli amministratori del Monte qual depositario, e non si darà luogo a compenso a favore di lui.

50. Sulle derrate date in pegno le Casse godranno il privilegio á fronte di ogni altro creditore, ancorchè privilegiato, fino alla concorrenza della sorte data in prestanza, degl' interessi e delle spese.

TITOLO III.

Dell' amministrazione delle Casse, e de' suoi impiegati.

CAPITOLO PRIMO.

De' Consigli di amministrazione.

51. La Cassa di prestanze di Cosenza sarà governata da un Consiglio di amministrazione residente nel capoluogo della provincia, e composto dall' Intendente presidente, dal segretario generale, dal sindaco di Cosenza e da tre proprietarii di terre.

Questi ultimi saranno a Noi proposti in due terne dal Consiglio generale della provincia fra' proprietarii de' tre distretti di Cosenza, Castrovillari e Paola, i quali riseggano in Cosenza o ne' comuni vicini; e rimarranno in uffizio per un triennio.

Ne

Digitized by Google Original from PRINCETON UNIVERSITY

Ne sarà mutato uno ogni anno ; ma quegli che ha finito il triennio può venir rieletto.

Sarà tratto a sorte in questi primi due anni il nome di colui che dee cessare dalle sue funzioni.

52. La Cassa distrettuale di prestanze di Rossano sarà governata da un Consiglio di amministrazione residente in Rossano , composto dal sottintendente presidente , dal regio giudice e dal sindaco di Rossano , e da due proprietarii del distretto. I quali saranno da Noi nominati sulle terne che proporrà il Consiglio generale della provincia.

È loro applicabile quanto è detto nel precedente articolo pe'simili componenti il Consiglio di amministrazione della Cassa di Cosenza.

53. Le deliberazioni del Consiglio non saranno valide se non vi prendano parte almeno due de' suoi membri , oltre al presidente.

Si terrà un registro nel quale sarà preso appuntamento delle deliberazioni che in ciascuna seduta si prenderanno. Esso sarà firmato volta per volta da tutti i membri intervenuti.

54. I presidenti de' Consigli di amministrazione rappresentano le Casse in tutti gli atti che occorrono per l' amministrazione e per l' esercizio de' loro diritti , firmano la corrispondenza , e traggono i mandati sopra i cassieri rispettivi ; ma questi ultimi saranno pure firmati da due membri almeno del Consiglio.

55. I Consigli di amministrazione appena che saranno istallati, proporranno i progetti degli stati discussi pel prossimo anno , e li trasmetteranno subito all' Intendente della provincia , il quale dopo averli discussi in Consiglio d' Intendenza li invierà al Ministro dell' interno per l' approvazione.

Nella prima settimana di novembre di ciascun anno sarà compilato e trasmesso all' Intendente il progetto dello stato discusso per lo esercizio vegnente. Il progetto dopo essere stato esaminato dal Consiglio d' Intendenza, sarà prima della fine del detto mese inviato per l' approvazione al Ministro dello interno.

56. I

Digitized by Google Original from PRINCETON UNIVERSITY

56. I Consigli di amministrazione renderanno ogni anno il rispettivo conto morale della gestione dell' anno precedente al Consiglio generale della provincia.

57. Fra' primi otto giorni del mese che segue lo spirare di ciascun quadrimestre i Consigli di amministrazione faranno tenere all' Intendente in doppia spedizione lo stato di situazione della Cassa per valori effettivi, obbliganze e derrate. L' Intendente ne trasmetterà un esemplare al Ministro dello interno.

58. I sindaci de' comuni eseguiranno tutti gl' incarichi che loro sono affidati col presente regolamento, che verranno loro dati da' Consigli di amministrazione nell' interesse delle rispettive Casse.

CAPITOLO II.

Degl' impiegati presso i Consigli di amministrazione.

59. I Consigli tanto di Cosenza che di Rossano avranno nella loro dipendenza un segretario ragioniere, un ajutante ed un cassiere. Avranno pure un servente. Il solo cassiere sarà proposto da' rispettivi Consigli. Tutti cotesti impiegati saranno nominati dal Ministro dello interno, sulla proposizione dell' Intendente. Non potranno aggiungersi altri impiegati a quelli detti di sopra se non colla nostra approvazione.

60. Il servizio interno degli stabilimenti sarà regolato da' rispettivi presidenti; e per la tenuta dell' archivio e de' registri sarà osservato quanto praticasi nel servizio delle cancellerie comunali.

61. Per la Cassa di Cosenza sono assegnati i seguenti stipendii:

Al segretario ragioniere.....	annuali ducati	120.
All' ajutante.....	»	72.
Al servente.....	»	24.

Per la Cassa distrettuale di Rossano gli stipendii saranno:

Al segretario ragioniere.....	annuali ducati	84.
All' ajutante.....	»	48.
Al servente.....	»	48.

Co-

Digitized by Google Original from PRINCETON UNIVERSITY

Cosiffatti stipendii, come il premio al cassiere, saranno prelevati da' prodotti netti delle rispettive Casse.

62. Il cassiere è incaricato della custodia de' fondi della Cassa, e ne è responsabile, del pari che de' pagamenti e della esazione delle somme dovute alla medesima.

63. Egli darà una cauzione in rendita iscritta sul gran Libro del debito pubblico, ovvero in beni-fondi il cui valor capitale scevro di pesi risponda alla quarta parte de' fondi di dotazione della Cassa.

I Consigli di amministrazione sono responsabili della validità della cauzione de' rispettivi cassieri, e di qualunque loro malversazione.

Sono quindi tenuti a vigilare continuamente l' andamento della Cassa, ed a prendere tutte le opportune cautele.

64. Per le esazioni il cassiere riceve dal Consiglio la lista di carico a misura delle operazioni che fa la Cassa; e dovrà portare come esatte quelle somme che non avrà a tempo debito introitate, quando non abbia dato incontanente contezza al Consiglio delle difficoltà incontrate, provocandone le opportune misure, ed adempiuto a quanto è prescritto pe' cassieri comunali.

Per le spese da farsi sono tratti de' mandati su di lui nel modo stabilito con l' articolo 54, ne' quali dovranno indicarsi,

1.° l' articolo dello stato discusso cui l' esito si riferisce;

2.° l' analoga deliberazione del Consiglio;

3.° la superiore approvazione ne' casi di esiti straordinarii o d' inversioni di fondi.

65. Il cassiere darà il conto materiale al Consiglio d' Intendenza, e quello pure in genere per le anticipazioni sui pegni; ma tali conti dovranno essere riveduti e discussi dalla gran Corte de' conti.

Non presentandosi il conto materiale per la fine di marzo, si procederà contro il cassiere moroso colle norme dello articolo 137 della legge de' 12 di dicembre 1816.

Le multe nelle quali potrà incorrere il cassiere andranno a beneficio dello stabilimento.

66. Il

Digitized by Google Original from PRINCETON UNIVERSITY

66. Il cassiere della Cassa di prestanze di Cosenza avrà un premio ed una indennità ragguagliati congiuntamente dell' uno e mezzo per cento sul capitale che sarà messo in circolazione nel corso dell' anno, senza che tali emolumenti possano essere minori di ducati ottanta, nè maggiori di ducati dugento l' anno. Rimarranno a suo carico le spese di esazione e di trasporto de' fondi, quelle di scrittojo e de' registri per suo uso.

Al cassiere della Cassa distrettuale di Rossano saranno dati gli stessi emolumenti, ma non potranno eccedere i ducati centoventi, nè essere inferiori di ducati sessanta l' anno.

67. I Consigli di amministrazione regoleranno le indennità da pagarsi da costoro a' cassieri de' comuni capoluoghi di circondario per la loro opera.

Si potrà al termine dell' anno, veduti i risultamenti delle operazioni fatte, proporre da' Consigli qualche somma per aumento d' indennità a' cassieri centrali, quando siano state molte e gravi le spese delle indennità a' cassieri comunali.

68. I cassieri de' comuni capoluoghi di circondario riceveranno da' cassieri centrali le liste di carico per le esazioni, e dovranno effettuare l' introito, usando degli stessi mezzi che competono pel presente regolamento a questi ultimi.

Approvato: Caserta, il dì 9 di Novembre 1853.

Firmato, FERDINANDO.

Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri
Firmato, FERDINANDO TROJA.

Certificato conforme.

Il Ministro Segretario di Stato
Presidente
del Consiglio de' Ministri
FERDINANDO TROJA.

Digitized by Google
Original from
PRINCETON UNIVERSITY